



Circolare n. 177

Cagliari, 09/01/2023

Ai docenti
Al personale ATA
All'albo

Oggetto: Indicazioni vigilanza alunni

1. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi, accogliendoli all'entrata, vigilando durante tutto l'orario scolastico e accompagnandoli all'uscita della scuola.

A tal proposito, dispone l'art. 29 c. 5, CCNL 2006/2009 che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti **sono tenuti a trovarsi in servizio cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.**

Gli insegnanti attenderanno gli alunni in aula 5 minuti prima del loro ingresso.

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 2047 c.c. “in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”

Dispone l'art. 2048 c.c. che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievo e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza” (...). Le persone indicate ai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento; è richiesta, perciò la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez. III, 3.2.1999 ha confermato la sussistenza di responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato dalla stessa aula).

La Corte dei Conti sez. III, 19.2.1994 n. 1623, ha ritenuto, inoltre che l'obbligo di vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi derivanti dal rapporto di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere al dovere di vigilanza.

Durante lo svolgimento delle attività didattiche il responsabile della vigilanza degli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Il docente che durante l'espletamento dell'attività didattica debba, per non futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, **prima di allontanarsi, se non è presente altro docente in compresenza, deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni fino al suo ritorno.** I collaboratori scolastici non possono rifiutarsi di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come esposto sul Profilo Professionale. I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi l'alternanza degli insegnanti, per sorvegliare gli alunni che si recano ai servizi, e per attivarsi in caso di eventuali necessità (esigenze urgenti dei docenti, soccorso ad alunni) sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi se non per casi urgenti e solo dopo aver dato comunicazione al DSGA e al referente di sede.

Gli alunni hanno il dovere di facilitare l'azione di vigilanza degli insegnanti, attenendosi alle regole comportamentali fissate nel Regolamento.

2. VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti **sono tenuti ad essere presenti in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.** All'inizio delle lezioni i collaboratori si dispongono all'ingresso e nei vari reparti, al fine di prestare la dovuta vigilanza sugli alunni, fino all'entrata degli stessi nelle aule.

3. VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI NELLE SCOLARESICHE

Il cambio dell'ora deve avvenire nel modo più rapido possibile.

Non è consentito lasciare la classe senza la presenza del docente o del personale ATA temporaneamente addetto alla vigilanza. Nelle classi in cui è presente il docente di sostegno o altro docente in compresenza, il docente di disciplina effettuerà immediatamente il cambio, raggiungendo la classe assegnata per l'ora successiva.

Durante il cambio dell'ora e durante la ricreazione non è possibile mandare in bagno gli alunni, salvo situazioni d'emergenza, mentre durante l'ora di lezione, per favorire un funzionale utilizzo dei servizi è possibile mandare in bagno un alunno per classe.

Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi sulla porta delle aule interessate al cambio turno, in cui non ci sia altro docente in compresenza.

Il collaboratore scolastico, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente, vigilerà finché non sarà giunto il docente in servizio nell'ora successiva.

Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza.

In tal modo si attiverà un movimento a catena che consentirà di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni.

A questo proposito, si ricorda ai docenti, coinvolti nel cambio turno, di non intrattenere colloqui con i colleghi per evitare lunghe attese nei cambi previsti. Sempre per favorire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti devono effettuare gli spostamenti con la massima tempestività, avvalendosi anche della vigilanza del docente di sostegno, se presente

in classe. Inoltre, coloro che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora in poi o che hanno avuto un'ora libera, sono tenuti a farsi trovare davanti all'aula in cui terranno la lezione, al suono della campana.

Gli alunni devono rimanere composti e seduti all'interno dell'aula. I collaboratori scolastici all'inizio delle lezioni devono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, gli insegnanti presenti e i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni, informando tempestivamente il referente di sede o suo sostituto, il quale a sua volta informerà l'ufficio di segreteria.

4. VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO- RICREAZIONE

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante l'intervallo/ricreazione, si dispone che detta vigilanza venga effettuata dal docente o dai docenti in caso di compresenza, in servizio in classe al suono della campana e fino al termine della ricreazione.

Ogni classe, in caso di orario completo, effettua, nell'arco della giornata, due ricreazioni.

Il docente in servizio durante l'arco temporale della ricreazione garantisce una stretta e assidua vigilanza sugli alunni, in quanto durante l'intervallo è richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi. Per effettuare la ricreazione in giardino, gli alunni possono uscire dall'aula e recarsi all'esterno dell'edificio in maniera ordinata, accompagnati e sorvegliati scrupolosamente dall'insegnante di classe. Il docente non può spostarsi dal gruppo classe assegnato. Nessun alunno può trattenersi in aula o rientrare da solo, mentre la classe si trova in giardino.

In caso di compresenza di più docenti in classe durante la ricreazione, previo accordo tra gli stessi è possibile dividere il gruppo classe, in modo da consentire lo svolgimento della ricreazione in aula e/o in giardino in contemporanea ai due gruppi, sotto la sorveglianza assidua di almeno un docente per ogni gruppo.

I collaboratori, durante l'intervallo, garantiranno la sorveglianza nei corridoi per favorire il transito ordinato. Nel cortile, la vigilanza deve essere strettamente esercitata in maniera costante dal docente assegnato alla classe durante la ricreazione.

5. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA-LABORATORI- PALESTRA- USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI

Nel tragitto dall'aula ai laboratori e/o palestra e viceversa, gli alunni dovranno essere sempre sotto attenta vigilanza del docente di disciplina e degli eventuali docenti in compresenza. Per quanto concerne la regolamentazione dell'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine delle lezioni, si dispone che presso ciascuna porta di uscita sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza durante il passaggio degli alunni. Gli altri collaboratori vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio. Gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni sino alla porta d'uscita dell'edificio,

I gruppi classe non possono lasciare l'aula da soli, ma devono essere accompagnati dai rispettivi docenti fino alla porta d'uscita assegnata.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Jessica Cappai
Firma digitale